

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

32. **Oltre alle indicazioni richieste dai paragrafi 8 e 21, devono essere fornite le seguenti informazioni:**
- (a) **nel bilancio consolidato, un elenco delle controllate di rilievo comprendente la denominazione, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se differente, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;**
 - (b) **nel bilancio consolidato, laddove applicabile:**
 - (i) **i motivi del mancato consolidamento di una controllata;**
 - (ii) **il tipo di legami tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;**
 - (iii) **la denominazione delle imprese nelle quali è posseduta, direttamente o indirettamente tramite controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea ma che, a causa dell'assenza di controllo, non sono controllate; e**
 - (iv) **l'effetto dell'acquisto e della dismissione di controllate sulla situazione contabile alla data di chiusura, sui risultati dell'esercizio e sui corrispondenti valori dell'esercizio precedente; e**
 - (c) **nel bilancio proprio della controllante una descrizione del metodo utilizzato per contabilizzare le controllate.**

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

33. **Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1990 o da data successiva.**

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)**

Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate

Lo IAS 28 è stato approvato dal Board nel novembre 1988.

Nel novembre 1994, il testo dello IAS 28 è stato rivisto nella forma per poter essere presentato con l'impostazione rivista nella terminologia adottata per i principi contabili internazionali a partire dal 1991 (IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994)). Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Nel luglio 1998, i paragrafi 23 e 24 dello IAS 28 (rivisto nella forma nel 1994) sono stati rivisti al fine di essere resi coerenti con lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.

Nel dicembre 1998, lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, ha modificato i paragrafi 7, 12 e 14 dello IAS 28. Le modifiche sostituiscono i riferimenti allo IAS 25, Contabilizzazione degli investimenti finanziari, con riferimenti allo IAS 39.

Nel marzo 1999, il paragrafo 26 è stato modificato per sostituire i riferimenti allo IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con riferimenti allo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, e per essere reso conforme allo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.

Nell'ottobre 2000, il paragrafo 8 è stato rivisto per essere reso coerente con paragrafi simili in altri connessi Principi contabili internazionali e il paragrafo 10 è stato eliminato. I cambiamenti apportati ai paragrafi 8 e 10 dello IAS 28 entrano in vigore quando l'impresa applica lo IAS 39 per la prima volta.

N. 28

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 28:

- SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate; e
- SIC-20: Contabilizzazione del metodo del patrimonio netto — Rilevazione di perdite;
- SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-2
Definizioni	3-7
Influenza notevole	4-5
Metodo del patrimonio netto	6
Criterio del costo	7
Bilancio consolidato	8-11
Bilancio proprio della società partecipante	12-15
Applicazione del metodo del patrimonio netto	16-24
Perdite durevoli di valore	23-24
Imposte sul reddito	25
Sopravvenienze	26
Informazioni integrative	27-28
Data di entrata in vigore	29

I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. ***Il presente Principio deve essere applicato dalla partecipante per la contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate.***
2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 3, Bilancio consolidato, per la parte che riguarda la contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

DEFINIZIONI

3. ***I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:***

Una collegata è un'impresa nella quale la partecipante ha un'influenza notevole e che non è né una controllata né una joint venture per la partecipante.

Con influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle scelte amministrative e gestionali della partecipata senza averne il controllo.

Il controllo (per le finalità del presente Principio) è il potere di determinare le scelte amministrative e gestionali di un'impresa e di ottenerne i benefici relativi.

Una controllata è un'impresa controllata da un'altra impresa (indicata come capogruppo).

Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. Il conto economico riflette la quota dei risultati d'esercizio della partecipata spettante alla partecipante.

Il criterio del costo è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è rilevata al costo. Il conto economico riflette i proventi derivanti dalla partecipazione solo nella misura in cui la partecipante riceve dividendi dagli utili portati a nuovo dalla partecipata e generati successivamente alla data di acquisizione.

Influenza notevole

4. Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un'influenza notevole, a meno che possa essere chiaramente dimostrato che non è così⁽¹⁾. Viceversa, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea della collegata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza possa essere chiaramente dimostrata. Anche se una partecipante possiede la maggioranza o ha un controllo di fatto, ciò non preclude necessariamente a un'altra partecipante di avere un'influenza notevole.
5. L'esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della collegata;
 - (b) la partecipazione alla definizione delle politiche aziendali;
 - (c) il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale dirigente; o
 - (e) la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

Metodo del patrimonio netto

6. Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota spettante alla partecipante degli utili o delle perdite della collegata realizzati dopo la data di acquisizione. I dividendi ricevuti da una collegata devono ridurre il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche della quota posseduta dalla partecipante nella collegata, derivanti da modificazioni nel patrimonio netto della collegata che non siano transitate nel conto economico. Tali modificazioni comprendono quelle derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti, macchinari e partecipazioni, da differenze di conversione delle valute estere e dalla rettifica di differenze relative ad aggregazioni di imprese⁽¹⁾.

Criterio del costo

7. Con il criterio del costo, una partecipante registra la sua partecipazione nella collegata al costo. La partecipante rileva i proventi solo nella misura in cui essa riceva dividendi dagli utili portati a nuovo dalla collegata e generati successivamente alla data di acquisizione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto a quelli accumulati successivamente alla data di acquisizione devono essere considerati come realizzo della partecipazione e devono essere dedotti dal costo della partecipazione.

⁽¹⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

N. 28

BILANCIO CONSOLIDATO

8. **Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:**
- (a) **la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una successiva dismissione in un prossimo futuro; o**
 - (b) **essa opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante.**

Tali partecipazioni devono essere contabilizzate in conformità allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

9. La rilevazione di proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un'adeguata misura dei proventi realizzati da una partecipante per una partecipazione in una collegata, perché i dividendi ricevuti possono non essere direttamente connessi con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un'influenza notevole sulla collegata, essa ha una parte di responsabilità per il risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento della sua partecipazione. La partecipante tiene conto di questa sua corresponsabilità gestionale estendendo l'ambito del suo bilancio consolidato fino a includere la sua quota del risultato della collegata e fornire così dati sui guadagni e sull'investimento dai quali si possono ricavare indicatori più significativi. Di conseguenza, l'applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sull'attivo netto e sull'utile netto della partecipante.
10. (Abrogato)
11. **Una partecipante deve cessare di utilizzare il metodo del patrimonio netto dal momento in cui:**
- (a) **essa cessa di avere un'influenza notevole su una collegata ma conservi, in tutto o in parte, la sua partecipazione; o**
 - (b) **l'utilizzo del metodo del patrimonio netto non sia più appropriato, perché la collegata opera in presenza di gravi restrizioni che riducono durevolmente la sua capacità di trasferire fondi alla partecipante.**

Il valore contabile della partecipazione a tale data deve essere considerato, da quel momento, come costo.

BILANCIO PROPRIO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE

12. **La partecipazione in una collegata, nel bilancio proprio di una partecipante che redige il bilancio consolidato che non venga posseduta esclusivamente in funzione di una sua dismissione nel futuro prossimo deve essere alternativamente:**
- (a) **iscritta al costo;**
 - (b) **contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto; o**
 - (c) **contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, come un'attività finanziaria disponibile per la vendita.**
13. La preparazione del bilancio consolidato non elimina, automaticamente, la necessità di presentare un bilancio proprio della partecipante.
14. **La partecipazione in una collegata, nel bilancio di una partecipante che non redige il bilancio consolidato, deve essere alternativamente:**
- (a) **iscritta al costo;**
 - (b) **contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto come descritto nel presente Principio se il metodo del patrimonio netto risultasse appropriato per la collegata nel caso in cui la partecipante redigesse il bilancio consolidato; o**

(c) *contabilizzata secondo i criteri di cui allo IAS 39, Strumenti finanziari: Rivelazione e valutazione, come un'attività finanziaria disponibile per la vendita o come un'attività finanziaria posseduta per essere negoziata secondo quelle che sono le definizioni contenute nello IAS 39.*

15. Una partecipante che abbia partecipazioni in società collegate può non dover redigere il bilancio consolidato perché non ha controllate. Per tale partecipante è opportuno fornire sulle sue partecipazioni in collegate le stesse informazioni che devono essere segnalate dalle imprese che redigono il bilancio consolidato.

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

16. Molte delle procedure appropriate per l'applicazione del metodo del patrimonio netto sono simili alle procedure di consolidamento esposte nello IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate. Inoltre, le regole generali sottostanti le procedure di consolidamento utilizzate nell'acquisizione di una controllata devono essere adottate al momento dell'acquisizione di una partecipazione in una collegata ⁽²⁾.
17. Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. Al momento dell'acquisizione di una partecipazione ogni differenza (sia positiva sia negativa) tra il costo dell'acquisizione e la quota posseduta del fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della collegata deve essere contabilizzata secondo quanto previsto dallo IAS 22, Aggregazioni di imprese. Rettifiche alla quota degli utili o delle perdite successive all'acquisizione spettante alla partecipante devono essere apportate per contabilizzare:
- (a) l'ammortamento dei beni ammortizzabili basato sui loro fair value (valore equo); e
 - (b) l'ammortamento della differenza tra il costo della partecipazione e la quota posseduta del fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della collegata.
18. Devono essere utilizzati dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto i più recenti bilanci disponibili della collegata; essi devono essere redatti, di norma, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della collegata sono diverse, la collegata spesso prepara, per l'utilizzo da parte della partecipante, un bilancio alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante. Quando ciò non è possibile, può essere utilizzato un bilancio redatto a una data di chiusura diversa. Il principio della coerenza richiede che la durata degli esercizi sociali, ed eventuali differenze nelle date di chiusura, siano costanti da esercizio a esercizio.
19. Quando vengono utilizzati bilanci con date di chiusura diverse, devono essere apportate rettifiche per gli effetti di eventuali fatti od operazioni significativi tra la partecipante e la collegata, che accadono tra la data di riferimento del bilancio della collegata e la data di riferimento del bilancio della partecipante.
20. Il bilancio della partecipante deve essere preparato utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze analoghe. In molti casi, se una collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per simili operazioni e fatti in analoghe circostanze, devono essere apportate rettifiche al bilancio della collegata quando essi sono utilizzati dalla partecipante nell'applicazione del metodo del patrimonio netto. Se non è possibile calcolare tali rettifiche ciò deve essere indicato.
21. Se una collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da terzi, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite al netto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

⁽²⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate.

N. 28

22. Qualora, adottando il metodo del patrimonio netto, la quota delle perdite di una collegata di pertinenza della partecipante è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione, la partecipante, di norma, cessa di imputare la sua quota delle perdite ulteriori. La partecipazione è iscritta a valore zero. Perdite ulteriori devono essere coperte da accantonamenti nella misura in cui la partecipante si sia impegnata o abbia eseguito versamenti per conto della collegata per adempiere obbligazioni della collegata stessa che la partecipante abbia garantito, o per le quali essa si sia in qualche modo impegnata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la sua quota di utili solo per la parte eccedente la sua quota delle perdite nette non rilevate contabilmente ⁽³⁾.

Perdite durevoli di valore

23. Se esistono indicazioni che il valore delle partecipazioni in una collegata possa aver subito una riduzione durevole di valore, l'impresa applica lo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Nel determinare il valore d'uso dell'investimento, l'impresa stima:
- (a) la propria quota del valore attuale dei flussi finanziari stimati che si suppone verranno generati in futuro dalla partecipata nel suo insieme, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività della partecipata e i proventi derivanti dalla dismissione finale dell'investimento; o
 - (b) il valore attuale dei flussi finanziari stimati che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell'investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato. Qualsiasi perdita durevole di valore derivante dall'investimento è ripartita in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 36. Perciò questa è imputata prioritariamente all'avviamento (vedere paragrafo 17).

24. Il valore recuperabile dell'investimento in una collegata deve essere determinato singolarmente per ciascuna collegata, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo, che siano pienamente indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell'impresa che redige il bilancio.

IMPOSTE SUL REDDITO

25. Le imposte sul reddito derivanti da partecipazioni in collegate devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.

SOPRAVVVENIENZE

26. Secondo quanto previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, la partecipante deve indicare:
- (a) la sua quota di passività potenziali e di impegni finanziari di una collegata per i quali è anch'essa impegnata; e
 - (b) le passività potenziali che sorgono a causa di responsabilità solidale della partecipante per le passività della collegata.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

27. **Devono essere fornite le seguenti informazioni:**
- (a) **un appropriato elenco e descrizione delle collegate significative compresa la percentuale di capitale posseduto e, se differente, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea; e**
 - (b) **i criteri utilizzati per contabilizzare tali partecipazioni.**
28. **Le partecipazioni in collegate contabilizzate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività a lungo termine e indicate in una voce distinta nello stato patrimoniale. La quota di utili o perdite spettanti alla partecipante da tali partecipazioni deve essere indicata in una voce distinta nel conto economico. La quota di ogni elemento straordinario, o di esercizi precedenti, spettante alla partecipante, deve essere indicata distintamente.**

⁽³⁾ Si veda anche l'Interpretazione SIC-20: Contabilizzazione del metodo del patrimonio netto — Rilevazione di perdite.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

29. *A eccezione dei paragrafi 23 e 24, il presente Principio contabile internazionale è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1990 o da data successiva.*
30. *I paragrafi 23 e 24 hanno effetto a partire dal momento in cui lo IAS 36 entra in vigore — ossia a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999, a meno che lo IAS 36 sia applicato in esercizi precedenti.*
31. I paragrafi 23 e 24 del presente Principio sono stati approvati nel luglio 1998 per sostituire i paragrafi 23 e 24 dello IAS 28, Partecipazioni in collegate, rivisto nella forma nel 1994.

**PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 29
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)**

Informazioni contabili in economie iperinflazionate

Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio approvato nell'aprile 1989. Esso è presentato con la impostazione rivista adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.

Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 29:

- SIC-19: Moneta di conto — Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29;
- SIC-30: Moneta di conto — Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.

SOMMARIO

	Paragrafi
Ambito di applicazione	1-4
Rideterminazione dei valori del bilancio	5-10
Bilancio a costi storici	11-28
Stato patrimoniale	11-25
Conto economico	26
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta	27-28
Bilancio a costi correnti	29-31
Stato patrimoniale	29
Conto economico	30
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta	31
Imposte	32
Rendiconto finanziario	33
Dati corrispondenti	34